

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

REGOLAMENTO PER LA EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, PARTECIPAZIONI FINANZIARIE, SUSSIDI, ECC., IN APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DELLA L. 241/90



**APPROVATO DAL CONSIGLIO PROVINCIALE CON DELIBERA N. 59 DEL 09.06.2003,
SUCCESSIVAMENTE INTEGRATO E MODIFICATO RISPETTIVAMENTE CON
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE n. 94 del 25.11.2004, n. 13 del 13.02.2006,
n. 120 del 17.12.2007, n. 24 del 30.03.2009, n. 81 del 03/11/2009, n. 13 del 22/02/2010**

Regolamento della Provincia di Pesaro e Urbino per la erogazione di sovvenzioni, partecipazioni finanziarie, sussidi, ecc. in applicazione dell'art. 12 della L. 241/90

(Approvato con deliberazione di C.P. n. 59 del 9/6/03, successivamente integrato e modificato rispettivamente con deliberazione di C.P. n. 94 del 25/11/04, n. 13 del 13/2/06, n. 120 del 17/12/2007, n. 24 del 30.03.2009, n. 81 del 03/11/2009, n. 13 del 22/02/2010)

- PREMESSA -

L'articolo 12 della Legge 241/90 dispone che

“1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1”.

Il presente regolamento determina i criteri, le modalità nonché le forme di pubblicità per la concessione delle varie fattispecie di intervento a sostegno di iniziative di particolare valore culturale, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale, ecc. promosse da soggetti pubblici e privati che si svolgano all'interno del territorio provinciale.

Art. 1 definizioni

1. La materia viene esaminata sotto i seguenti aspetti: fattispecie, beneficiari, criteri e modalità di concessione.

2. Le fattispecie:

2A. Sovvenzione -

Si ritiene che rientrino sotto questo termine i casi in cui la Provincia si fa carico interamente dell'onere derivante da una iniziativa organizzata da altri soggetti, ma che rientra nelle sue competenze o nei suoi indirizzi programmatici.

2B.- partecipazione finanziaria -

In questa categoria possono rientrare gli interventi di carattere occasionale o continuativo di grande o piccola entità a favore di iniziative per le quali la Provincia si accolla solo un onere parziale rispetto al costo complessivo, ritenendoli validi sotto il profilo dell'interesse pubblico *anche quando l'Ente è socio-*

fondatore, nel qual caso l'erogazione può essere perfezionata comunque anche se dal Bilancio e/o rendiconto le entrate superano le uscite.

Viene superata la definizione di contributo per utilizzare quella di partecipazione finanziaria ; si vuole mettere in evidenza la partecipazione dell'Ente Provincia a progetti che rispecchino le linee programmatiche , con il contestuale impegno del soggetto proponente di farsi carico di una quota finanziaria non trascurabile per la realizzazione del progetto medesimo.

2C. Sussidio -

Si ritiene che in questo termine possano essere compresi gli interventi di carattere assistenziale nei confronti di persone in condizioni di bisogno.

2D. Ausili finanziari -

Questa espressione vuole comprendere ogni possibile altra erogazione che non rientri nelle precedenti. In particolare si possono individuare erogazioni a favore di Enti pubblici o associazioni benemerite non finalizzati a specifiche iniziative, ma concessi a sostegno dell'attività complessivamente svolta.

2E. Vantaggi economici -

Si tratta della erogazione di beni e servizi gratuiti o a tariffe agevolate.

Si ritengono esclusi dal campo di applicazione della disciplina in argomento le categorie seguenti:

- I servizi pubblici erogati alla generalità dei cittadini, compresi quelli a domanda individuale, anche quando il recupero non copre interamente le spese;
- I trasferimenti a copertura dei costi sociali per la gestione dei servizi pubblici locali (art. 113 –bis TUEL 267/00) alle aziende speciali e alle istituzioni costituite per la gestione dei servizi pubblici locali (art. 114 TUEL); sono altresì esclusi dalla presente fattispecie i trasferimenti derivanti dall'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero ad associazioni e fondazioni di cui all'art. 113-bis comma 3 del TUEL.

3. I beneficiari: potranno beneficiare dei vantaggi economici sopra descritti :

3.1 I Comuni, Le Comunità Montane, Enti Pubblici, Università delle Marche;

3.2. Associazioni, istituzioni, fondazioni, società, comitati , singoli cittadini e organizzazioni private che per la notorietà e strutture possedute diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa.

1. Il criterio principe per la valutazione delle richieste di erogazione di cui all'art. 12 è quello della rispondenza della attività proposta al Piano Esecutivo di gestione, al programma di governo ed agli altri atti di indirizzo approvati dal Consiglio o, quanto meno, alle finalità dell'Ente enunciate dallo Statuto.

In particolare la rispondenza dovrà essere diretta e totale nelle sovvenzioni, ove l'intervento pubblico assorbe totalmente il costo, meno dirette negli altri casi.

2. Per i sussidi assistenziali si dovrà avere riguardo alle condizioni socio-economiche dei richiedenti.

Art. 3 Le modalità di concessione

1. L'articolo 12 della 241 attribuisce alla autonomia regolamentare della Provincia la determinazione delle modalità per la concessione dei benefici in argomento.

2. Le disposizioni non possono prescindere dai principi e dalle disposizioni dettate per il procedimento amministrativo dalla legge stessa.

In particolare:

La domanda va istruita dal dirigente del servizio o dal responsabile del procedimento secondo le procedure dell'articolo 6.

3. La concessione ed il diniego vanno motivate e comunicate agli interessati.

Vanno fissati termini e modalità per eventuali ricorsi, nel caso di non accoglimento.

4. La concessione dei benefici in argomento, va ampiamente pubblicizzata (nelle forme più opportune) dalla Amministrazione Provinciale in modo da garantire la più adeguata informazione ai soggetti e ai cittadini interessati.

5. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e la attribuzione di vantaggi economici avviene nel rispetto dei criteri seguenti e secondo le modalità del presente regolamento.

- Capacità di coinvolgimento dei cittadini;
- capacità di coinvolgimento del mondo giovanile;
- valore sportivo delle manifestazioni e coinvolgimento di cittadini alla pratica sportiva;
- effettivo coinvolgimento dei turisti e promozione della immagine della città a fini turistici;
- promozione dei valori storici, culturali, ambientali, sociali della provincia;
- iniziative culturali in settori sperimentali o nuovi;
- convegni, congressi e iniziative sportive in grado di convogliare nella provincia presenze turistiche;
- iniziative di sostegno alle attività produttive, con preferenza per quelle operanti nell'entroterra provinciale;
- iniziative di dibattito in argomenti di specifico interesse delle amministrazioni locali;
- la rispondenza ai fini generali ed alle competenze della provincia fissati dalla legge e dallo Statuto;
- la rispondenza alle linee programmatiche di cui all'art. 46, III co. del TUEL, la rispondenza ad altri atti di natura programmatica approvati dal Consiglio (art. 42 TUEL)

6. Gli interventi di carattere assistenziale sono valutati secondo i criteri di cui alla L.R. 43/88, dalla Giunta con delibera n. 314 del 25/10/02 e dal Consiglio con delibera n. 212 del 13/12/00
7. Le decisioni adottate in ordine alle richieste sono comunicate al richiedente entro 90 gg. dal ricevimento della richiesta. Qualora siano di carattere negativo vanno indicate le motivazioni e le possibilità di ricorso.
8. Dei provvedimenti di cui agli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 viene data informazione alla competente Commissione Consiliare.
9. *Le domande dovranno, altresì, esplicitare gli eventuali altri soggetti ai quali è stato richiesto e/o ottenuto analogo sostegno finanziario.*

Art. 3 - bis – Concessione di somme per manifestazioni con somministrazione di alimenti e bevande.

La concessione di somme da parte dell'Amministrazione Provinciale, destinate a manifestazioni da realizzare sul territorio di competenza, di tipo ricreativo, culturale, sportivo, di animazione sociale e di valorizzazione territoriale che prevedono la somministrazione di alimenti e bevande, è vincolata alla messa a disposizione, da parte dei soggetti promotori o beneficiari, nei siti interessati dalle manifestazioni, di attrezzature per la Raccolta Differenziata dei vari tipi di rifiuto, in base alle opportunità offerte dal servizio attivato nel territorio di riferimento.

L'istanza del soggetto richiedente, regolarmente sottoscritta dal Legale Rappresentante o Responsabile dell'organizzazione, dovrà contenere l'indicazione delle azioni che si impegna ad attivare, in occasione dell'evento, ai fini della corretta raccolta dei rifiuti. La prescritta rendicontazione dallo stesso sottoscritta, finalizzata alla erogazione della somma, dovrà specificare le azioni regolarmente adottate, pena la revoca della concessione.

Art. 4 - Sovvenzioni

1. La Provincia può assegnare sovvenzioni a quelle iniziative che, rientranti nella sua specifica competenza, sono realizzate da altri enti, associazioni e imprese private, condizionandone e disciplinandone la realizzazione con apposita convenzione.
2. Il programma di attività sovvenzionato ed il piano dei costi e dei ricavi sono concordati con il dirigente della unità organizzativa competente che predispose la proposta di deliberazione.
3. Il responsabile del procedimento verifica la rispondenza ai criteri di cui all'art. 1.
4. Va compiuta una verifica dell'effettivo svolgimento della iniziativa nei termini proposti.

Art. 5 – partecipazioni finanziarie

1. La Provincia partecipa alla riuscita delle iniziative organizzate dagli enti e dalle libere forme associative o da privati in materie rientranti nella generale sfera di attribuzioni proprie, stabilite dalla legge o dallo statuto.

2. la Giunta, di norma annualmente dopo l'approvazione del bilancio tramite avviso pubblico, fissa i termini per la presentazione delle domande e,

determina le priorità di ciascun settore d'intervento, sulla base dei criteri di cui all'art. 1, indicando sia le finalità che i progetti devono perseguire, sia le risorse disponibili.

All'avviso viene data la massima diffusione su tutto il territorio provinciale.

3. Le domande redatte su apposita modulistica predisposta dagli uffici, vanno corredate dal programma delle iniziative che si propongono per il finanziamento e del piano dei costi e dei ricavi con indicato l'ammontare di eventuali altri contributi di enti pubblici o di privati. La domanda deve indicare il nome del legale rappresentante dell'ente o associazione richiedente cui verrà erogato il contributo.

4. La richiesta di partecipazione di è istruita dal responsabile del competente ufficio che con le facoltà e gli obblighi propri del responsabile del procedimento ne verifica la rispondenza ai criteri di cui all'art. 1 ed alle eventuali priorità di cui al comma 2. Il responsabile verifica altresì l'efficacia e la produttività della iniziativa proposta.

5. la somma impegnata è liquidata previa verifica dell'effettivo svolgimento della iniziativa nei termini proposti dal programma presentato, della riuscita della stessa e presentazione del rendiconto dei costi e dei ricavi. Qualora l'iniziativa si sia svolta in maniera difforme da quanto proposto, il dirigente competente dispone la revoca del contributo: di tale decisione viene data opportuna informazione alla Giunta Provinciale.

6. La partecipazione finanziaria di cui al presente articolo può essere disposta per :

a) iniziative già effettuate ;

b) iniziative la cui domanda sia stata presentata fuori termine, quando alla scadenza del termine non era possibile prevedere lo svolgimento dell'iniziativa o non si era verificato l'evento oggetto del contributo.

In entrambi i casi, su motivata istanza dell'Ente proponente, il Dirigente dell'Ufficio competente all'istruttoria decide sull'accoglimento della domanda pervenuta in ritardo, sentito il parere della Giunta Prov.le.

7. Il dirigente per iniziative di rilevante interesse provinciale, può disporre il versamento anticipato fino all'80% della somma destinata quale partecipazione finanziaria previa presentazione di idonee garanzie che consentano di accertare l'inizio delle attività e dell'organizzazione volte alla realizzazione dell'iniziativa *ad esclusione dell'associazionismo ONLUS e/o Fondazioni a valenza sociale*. Al relativo saldo si provvede con le modalità previste al comma 5.

8. Gli Enti Locali beneficiari dovranno:

a) in sede di rendicontazione trasmettere breve nota evidenziante l'andamento dell'iniziativa posta in essere in termini di: presenze, operatori intervenuti, ecc.;

b) in sede promozionale provvedere ad apporre sul materiale pubblicitario diffuso la dicitura: "Con la partecipazione finanziaria e/o il patrocinio della Provincia di Pesaro e Urbino".

9. Qualora, in sede di rendicontazione, si evincesse che una parte del programma d'iniziativa proposto, per il quale è stato deliberato lo stanziamento, non ha trovato compiuta realizzazione, l'erogazione della relativa somma andrà preceduta da un riesame da parte del dirigente competente il quale provvederà a riconfermare o, nel caso, a rideterminare parzialmente quanto precedentemente disposto in merito. Di tale riesame viene data informativa alla Giunta.

10. Per iniziative ammesse a contributo organizzati da soggetti terzi di cui all'art. 1 comma 3 punto 2, la Provincia, su consenso dell'Ente Locale, erogherà direttamente a detti soggetti le somme loro spettanti previa rendicontazione trasmessa dal medesimo comune competente.

11. Sono possibili, altresì, in via straordinaria e una-tantum, erogazioni a favore di organismi associativi nazionali o internazionali, con sedi nel territorio nazionale, aventi altissime conclamate finalità di natura umanitaria, morale, civile e culturale, nella misura non superiore a 2.500,00 Euro. Essi sono esonerati, anche, dalla presentazione del rendiconto, ma la liquidazione del finanziamento è comunque subordinata alla presentazione, da parte del legale rappresentante dell'associazione, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'effettivo svolgimento dell'iniziativa nei termini proposti dal programma presentato, nonché il costo complessivo della medesima.

Art. 6 - Patrocinio

1. La Provincia può offrire il proprio patrocinio ad iniziative organizzate da enti, dalle libere forme associative e da privati in settori di sua competenza.

2. La concessione del patrocinio può essere accompagnata dalla concessione del contributo di cui all'art. 3 e di strutture e servizi di cui all'art. 7.
3. La concessione del patrocinio non comporta l'esenzione dal pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico e dei diritti di affissione pubblica.
4. Il patrocinio *oneroso* o non oneroso è concesso con atto del Presidente o di suo delegato.

Art. 7 - Sussidi

La Provincia concede sussidi per il mantenimento dei minori nati fuori del matrimonio, siano o non riconosciuti dai genitori.

Concede inoltre sussidi ai residenti che siano riconosciuti non vedenti o non udenti rieducabili.

Possono, infine, essere concessi sussidi con carattere di assistenza per situazioni di grave disagio economico da valutarsi caso per caso con i criteri di cui alla L.R. n. 43/88.

Art. 8 - Ausili finanziari

Si ritiene che in questa categoria rientrino gli aiuti sotto forma di erogazione di denaro a Enti, Associazioni, Aggregazioni varie, in relazione alle finalità che tali organismi perseguono.

La Provincia può concedere ausili finanziari solo a organizzazioni che svolgono attività benemerita nei settori della cultura, del lavoro, della tutela ambientale, della solidarietà sociale, sport, scuola.

Per le procedure di concessione si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 3.

Art.9 - Vantaggi economici

1. Appartengono a questa categoria quei provvedimenti della Provincia che, pur non avendo ad oggetto trasferimenti di denaro, assumono comunque una valenza economica per i destinatari.
2. Si specificano le seguenti fattispecie:
 - a. Concessione delle sale provinciali : le sale provinciali possono essere date in concessione ai richiedenti per incontri, convegni e manifestazioni con le modalità e i limiti previsti dall'apposito regolamento, previo pagamento del corrispettivo all'uopo stabilito.

E' ammessa la concessione gratuita qualora si verificano le seguenti 3 condizioni:

1. Iniziativa rientrante nei compiti istituzionali della Provincia.
2. Gratuità dell'accesso alla sala.

Le domande di concessione gratuita vanno istruite dall' Ufficio competente e il Capo ufficio, nell'esprimere il parere in merito, valuterà la sussistenza delle condizioni predette.

Il provvedimento concessorio è di competenza dirigenziale.

b. Fornitura di prodotti della cementeria provinciale

I manufatti della cementeria provinciale possono essere forniti, subordinatamente alla produzione necessaria per i servizi d'istituto dell'Ente, esclusivamente ai Comuni della provincia previo pagamento di una quota a parziale rimborso delle spese vive che sarà fissata annualmente dalla Giunta Provinciale.

c. Fornitura di prodotti del laboratorio protetto di segnaletica stradale.

I manufatti prodotti dal laboratorio protetto di segnaletica stradale possono essere forniti, subordinatamente alla produzione necessaria per l'espletamento dei servizi d'istituto dell'Ente, esclusivamente agli Enti pubblici e alle Istituzioni pubbliche operanti nella Provincia, previa fornitura dei prodotti semilavorati o pagamento del loro valore.

d. Concessione in uso dei mezzi e dei materiali del servizio protezione civile.

I materiali e i mezzi del servizio protezione civile possono essere concessi in uso, subordinatamente alle esigenze dell'Ente, a Comuni, altri Enti e Associazioni richiedenti, previo pagamento dei corrispettivi e con le modalità fissate dalla Giunta Provinciale.

e. Fornitura ad Enti Pubblici, Comuni, Associazioni, fondazioni, comitati cittadini di piante, arbusti, nonché selvaggina: tali beni possono essere forniti, subordinatamente alle esigenze della Provincia, agli enti richiedenti, previo pagamento di corrispettivi che coprano il costo vivo di produzione e con le modalità determinate con delibera dalla Giunta Provinciale.

f. Concessione in uso delle palestre alle associazioni, società e gruppi sportivi.

Le palestre scolastiche possono essere concesse in uso ad associazioni, società e gruppi sportivi, subordinatamente al parere favorevole delle competenti autorità scolastiche previo pagamento delle tariffe vigenti.

L'accoglimento delle richieste, oltre all'ordine cronologico delle domande, terrà conto della seguente serie di priorità:

- 1) Società ed Associazioni impegnate nella preparazione fisico sportiva di base rivolta a giovani di età scolare e/o a portatori di handicap o ad utenti bisognosi di ginnastica correttiva;
- 2) Società ed Associazioni che operano nel campo della preparazione atletica anche per scopi agonistici;

3) Cral Aziendali e Associazioni amatoriali che si dedicano alla pratica sportiva continuata o occasionale.

Relativamente a questo settore il termine di presentazione delle domande è fissato per il giorno 31 agosto di ogni anno per il nuovo anno scolastico.

Le domande dovranno essere corredate dello statuto della Società o Associazione e di copia della polizza assicurativa RO.